

13 GIUGNO 2024

**DIREZIONE**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI ABC DOLOMITI S.C.S.

**C.I.G.: B16FC4C1C0**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compresi i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 94 di data 29 aprile 2024, l'appalto per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno di tale centro Polifunzionale è stato affidato alla Cooperativa Sociale Ascoop;

quest'ultima, con istanza prot. Opera n. 4955 di data 20/05/2024, ha richiesto, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, i servizi che intende subappaltare, in particolare il servizio di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco per un importo orario di € 18,00, stimando un importo complessivo pari a € 6.480,00 di cui € 150,00 relativi agli oneri della sicurezza. A tal fine l'affidatario ha indicato, quale subappaltatore, l'operatore economico ABC DOLOMITI s.c.s. con sede legale in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 18, codice fiscale e P. IVA 02240510228, iscritto al Registro delle Imprese di Trento n. REA 209989;

l'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023, nonché alle verifiche documentali prodotte dall'affidatario, ritenute carenti relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, come segnalato con nota prot. Opera n. 5279 di data 29/05/2024, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

con riscontro prot. Opera n. 5582 di data 07/06/2024 l'istante ha prodotto la documentazione richiesta, dichiarando *"Di applicare per tutti i lavoratori il CCNL per i dipendenti per imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi le cui tabelle retributive indicano importi superiori rispetto all'equivalente inquadramento nel CCNL del lavoro per i dipendenti degli*

*impianti sportivi e integrativo provinciali, sia per quanto riguarda la retribuzione tabellare che per le indennità: maggiorazione lavoro notturno (OMISSIS), festivo e notturno festivo al OMISSIS. Dichiaro inoltre che ABC Dolomiti in qualità di ditta subappaltatrice per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate applica le medesime condizioni applicate da Ascoop come da punto di cui sopra”;*

nelle more l'Amministrazione ha proseguito con le verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023 e ha ritenuto di attendere l'ultimo giorno utile per l'autorizzazione al subappalto, al fine di ottenere dagli Enti competenti i certificati ed i documenti utili alla definizione del procedimento in corso;

ad oggi l'Amministrazione è in attesa di ricevere il certificato per le verifiche di cui all'art. 94 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 mentre le ulteriori verifiche hanno dato riscontro positivo;

visto il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 17/05/2024 (prot. Opera n. 4955 di data 20/05/2024) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dichiarazioni necessarie ai fini del subappalto, dichiarazione comunicazione agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici), e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D-Lgs. 36/2023;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”;*
- di essere il subappaltatore assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. OMISSIS della compagnia OMISSIS con massimale assicurato di € 6.000.000,00, compresa la copertura del danno biologico, franchigia di euro 500 sui danni alle cose;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa Ascoop s.c., ovvero che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra le imprese Ascoop s.c. e ABC Dolomiti s.c.s.;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra e verificata la validità della documentazione prodotta;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta ABC Dolomiti e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale storica e dal prospetto di vigenza dell'impresa (prot. Opera n. 5071 dd 21/05/2024);

verificato che la cooperativa ABC Dolomiti non è soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (nota Agenzia del Lavoro prot. Opera n. 5590 di data 07.06.2024);

preso atto che la cooperativa ABC Dolomiti non intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 6 del predetto Contratto di subappalto;

tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

verificata la regolarità fiscale (prot. Opera n. 5289 dd 29/05/2024) e contributiva (prot. Opera n.5069 dd 21/05/2024) dell'Operatore economico;

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 5101 dd 22/05/2024);

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 5321 di data 30/05/2024 come da verbale prot. 138774406 di data 13/06/2024;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- l'offerente non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche, risultano veritiere (salvo la verifica ex art. 94 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ancora in corso);

- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Ascoop s.c. ad affidare in subappalto i servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, all'impresa ABC DOLOMITI s.c.s. con sede legale in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 18, codice fiscale e P. IVA 02240510228, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA 209989, fatte salve le precisazioni di cui al determinato.

Si precisa che il servizio di gestione della palestra non ricade nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 per cui il presente provvedimento non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa Ascoop Società cooperativa con Sede legale in Via Damiano Chiesa 2/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00443110226, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto il servizio "di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco" nei confronti dell'impresa ABC DOLOMITI s.c.s. con sede legale in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 18, codice fiscale e P. IVA 02240510228 subordinatamente al positivo esito della verifica (ancora in corso) ex art. 94 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
2. di revocare il presente provvedimento nel caso in cui pervenisse all'Amministrazione esito negativo di cui al punto 1;
3. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
  - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
    - prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
  - b) l'Impresa subappaltatrice:
    - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
    - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
4. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali eccedenze d'importo del subappalto;
5. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
  - l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
  - le parti non intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore;
6. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Ascoop s.c.;
8. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---